



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sez. Penale, composta dai Sigg.

- |             |           |        |             |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| 1) Dott.ssa | Gabriella | REILLO | Presidente  |
| 2) Dott.    | Antonio   | GIGLIO | Consigliere |
| 3) Dott.    | Antonio   | SARACO | Consigliere |

Con l'intervento del P.M. rappresentato dal Dott. Carlo Modestino e con l'assistenza del cancelliere sottoscritto Maria Falvo ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1)MACCARRONE Francesco, n. Vibo Valentia il 02/10/1989, res. in San Calogero, via Boito n. 12

Libero-contumace

2) MACCARRONE Cesare, n. Vibo Valentia il 19/05/1982, res. in San Calogero, via Boito n. 12

Libero-contumace

IMPUTATI

-vedi fogli allegati-

144

N. 1428/16 Reg. Sent.

N. 2061/11 Reg. GEN.

N. 2419/2008 R.G.I

SENTENZA

in data 12.10.2015

depositata in cancelleria  
04-03-2016

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE ES  
(Maria FALVO)

Irrevocabile dal

Il cancelliere

Prenotazione a debito

N.....

il .....  
redatto estratto esec

IL CANCELLIERE

il .....  
Compilata scheda

IL CANCELLIERE

Recupero crediti

N.....

del .....

**MACCARONE Francesco**

a) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 609 bis c.p. perché, mediante più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nello spingere più volte la vittima sul letto e, contemporaneamente, nel sollevarle la maglietta ed il reggiseno, nello sfilare i pantaloni e nell'abbassarle le mutandine fino alle ginocchia, costringeva [REDACTED] a subire e compiere atti sessuali di vario genere, consistiti in palpeggiamenti del seno e delle zone intime, nell'indurla ad un iniziale rapporto orale più volte cercando di penetrarla per avere un rapporto sessuale completo.

In San Calogero il 31.07.2008

b) per il reato p. e p. dall'art 582 e 61 n.2 c.p. perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, nel tentare di toccarle la vagina, cagionava a [REDACTED] lesioni personali nelle zone genitali consistite in "piccola escoriazione della forchetta e del piccolo labbro di destra" giudicate guaribili in giorni 4 s.c.

In San Calogero il 31.07.2008

**MACCARONE Cesare**

c) per il reato p. e p. dall'art 110 e 582 c.p. perché, in concorso con persone rimaste sconosciute, nel corso di una discussione tra [REDACTED] ed i fratelli Maccarone Cesare e Francesco avvenuta nel garage della casa del [REDACTED] a causa delle condotte descritte al capo a), spintonandolo ed aggredendolo, cagionava a [REDACTED] lesioni personali consistite in "ematoma regione palpebrale occhio destro, contusione emitorace di sinistra, contusione regione palpebrale destra, contusione regione fianco destro" (il tutto meglio descritto nel referto n. 2544 del pronto soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia), giudicate guaribili in giorni 10s.c.

In San Calogero il 31.07.2008

### APPELLANTE

Avverso la sentenza del 11/11/2010 del Tribunale di Vibo Valentia con la quale letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiarava MACCARONE FRANCESCO colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati per il vincolo della continuazione sotto quello più grave di cui al capo A), lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. Dichiarava MACCARONE Cesare colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione. Condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali ed il solo Maccarone Francesco a quelle di custodia cautelare. Applicava a Maccarone Francesco la pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p., condannava gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, rimettendole per l'effetto avanti al competente giudice civile, e condannava gli imputati in solido alla refusione delle spese di rappresentanza liquidandole in complessivi euro 4.500,00 oltre iva e cpa.

### CONCLUSIONI

**Le parti hanno così concluso:**

**Il P.G.:** Conferma della sentenza -

**Il difensore delle parti civili:** Come da conclusioni scritte che depositava-

**Il difensore dell' imputato:** Riforma della sentenza -

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza in data 11 novembre 2010 il Tribunale di Vibo Valentia riconosceva Maccafrone Francesco colpevole del reato previsto e punito dall'art. 609 bis cod. pen. (capo A) perché, con violenza consistita nello spingere più volte la vittima sul letto e, contemporaneamente, nel sollevarle la maglietta ed il reggiseno, nello sfilare i pantaloni e nell'abbassarle le mutandine fino alle ginocchia, costringeva [REDACTED] a subire e compiere atti sessuali di vario genere, consistiti in palpeggiamenti del seno e delle zone intime, nell'indurla ad un iniziale rapporto orale più volte cercando di penetrarla per avere un rapporto sessuale completo, nonché del reato previsto e punito dagli artt. 582 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) perché, al fine di commettere il precedente reato, nel tentare di toccarle la vagina, cagionava a [REDACTED] lesioni personali consistite in una piccola escoriazione della forchetta e del piccolo labbro di destra, giudicate guaribili in quattro giorni. Il tribunale, con la stessa sentenza, riconosceva Maccafrone Cesare colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 582 cod. pen. perché, in concorso con altre persone rimaste ignote, nel corso di una discussione tra [REDACTED] ed i fratelli Maccafrone Cesare e Maccafrone Francesco, avente a oggetto le condotte del capo A), spintonava lo stesso [REDACTED] e lo aggrediva, cagionandogli lesioni personali, consistite nella contusione in emitorace di sinistra, contusione regionale palpebrale destra, contusione regionale fianco destro, giudicate guaribili in 10 giorni.

2. Il Tribunale di Vibo Valentia, riconosciute circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava Maccarrone Francesco alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, inoltre, riconosciute circostanze attenuanti generiche, condannava Maccafrone Cesare alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. Entrambi gli imputati venivano genericamente condannati al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.

La sentenza era impugnata dall'Avv. Giovanni Marafioti e dall'Avv. Fabio Brosio nell'interesse di entrambi gli imputati, con appello affidato ai seguenti motivi di gravame:

3. Con riguardo alla posizione di Maccafrone Francesco:

3.1. con il primo motivo di gravame sostiene l'inattendibilità della

1  
A. J. S.

persona offesa e sottolinea elementi di contraddittorietà e illogicità.

4. Con riguardo alla posizione di Maccafrone Cesare.

4.1. con il primo motivo di gravame sostiene l'illogicità della dinamica dei fatti, così come ricostruita dal primo giudice.

5. con riguardo a entrambi gli imputati la difesa chiedeva, in via subordinata, di rideterminare la pena in senso più favorevole e di concedere la sospensione condizionale della pena.

6. All'esito della discussione, la Corte pronunciava sentenza che pubblicava mediante lettura del dispositivo.

#### **Considerato in diritto**

Gli appelli sono infondati.

1. La posizione di Maccafrone Francesco.

1.1. La difesa sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sentenza di colpevolezza su un'aprioristica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, là dove le stesse risultavano contraddette dalla lettura complessiva delle emergenze istruttorie.

L'obiezione difensiva non è corretta.

Anzitutto, il primo giudice ha effettuato un approfondito esame della coerenza interna del racconto della vittima del reato e ha risaltato l'abbondanza di dettagli e di circostanze, oltre che la coerenza negli accadimenti.

Peraltro, l'esistenza di un approccio e di un rapporto sessuale non è stato neanche negato dallo stesso imputato che, tuttavia, ne ha sostenuto la volontarietà e l'assenza di violenza.

Lo stesso imputato Francesco e il fratello Cesare hanno entrambi raccontato di un bacio in fronte dato da quello a [REDACTED] sul pianerottolo, così confermando un ulteriore dettaglio offerto dalla vittima del reato. I due imputati sostengono che sarebbe stata la [REDACTED] a chiedere il bacio, mentre questa sostiene che sarebbe stato Francesco Maccafrone a darglielo, chiedendole scusa per l'accaduto e pregandola di non raccontare nulla.

Si può certamente affermare, dunque, che è pacifico che nella stanza posta al piano superiore della casa dei Maccafrone, si sono compiuti atti sessuali tra Francesco Maccafrone e [REDACTED]

Il primo sostiene che sono avvenuti con il consenso della seconda, mentre [REDACTED] ha accusato Francesco Maccafrone di averla costretta.

Gli elementi emersi dall'istruttoria convergono nel senso che gli atti sessuali siano avvenuti senza il consenso della [REDACTED]

Si è già detto che le ragioni dell'attendibilità intrinseca della vittima sono ben spiegate dal Tribunale e a quella parte di motivazione si rimanda.

Peraltro, non sono emerse ragioni per cui la [REDACTED] dovesse avere una volontà calunniatrice nei confronti di Maccarrone Francesco.

A parte ciò, la Corte osserva come sia fortemente sintomatico il comportamento tenuto dai due giovani uscendo dalla camera in cui erano stati compiuti atti sessuali.

Infatti, tutti i presenti nella casa, siano essi vittima ([REDACTED]), imputati (Francesco e Cesare Maccafrone) o testimone ([REDACTED]), hanno concordemente e univocamente descritto una situazione di netta separazione fisica tra Francesco Maccafrone e [REDACTED].

Ove il rapporto fisico all'interno della stanza fosse stato di condivisione e di affettuoso e reciproco scambio di effusioni amorose, sarebbe normale aspettarsi che i due giovani uscissero dal chiuso della stanza con un atteggiamento di unione, in ulteriore prosecuzione di quell'esperienza amorosa appena conclusa.

Tanto ancor di più ove si consideri che i due giovani erano già stati "fidanzati" e che, anzi, quell'incontro era stato preordinato proprio al chiarimento delle ragioni della fine della pregressa relazione amorosa.

Una volta amorevolmente abbracciatisi, spogliatisi, accarezzatisi e sessualmente stimolatisi all'interno della stanza, così riappacificatisi, sarebbe stato coerente che i due si ripresentassero agli amici con la manifestazione esterna di quell'affetto ritrovato, stando abbracciati o comunque vicini.

Tanto ancor di più ove si consideri che non sono emerse ragioni per cui la relazione amorosa dovesse essere tenuta nascosta, visto che entrambi i protagonisti della storia non avevano altri impegni con altri partners.

Invece, emerge evidente una vera e propria fuga della [REDACTED] dalla casa dei Maccarrone.

L'atteggiamento che si percepisce è di separazione e non di unione, ma, soprattutto, la [REDACTED] esce immediatamente di casa. Il

tempo di indossare le scarpe lasciate al piano di sotto e subito esce via di casa con l'amica, lasciando i fratelli Maccafrone dentro casa.

Tale separazione è ancora di più significativa ove si pensi che di fatto, pur uscendo separati, tutti si recavano allo stesso posto, ossia presso la villa comunale. La cosa più ovvia, dunque, in un contesto pacifico, di amici che sono (amorevolmente) insieme, sarebbe stata quella di recarsi insieme nello stesso posto.

Proprio questa separazione, dunque, mostra e risalta una frattura tra i due gruppi, [REDACTED] da una parte, i fratelli Maccafrone dall'altra. Anzi, soprattutto, la [REDACTED] da una parte e Francesco Maccafrone dall'altra.

Una situazione siffatta, una tale separazione, una tale divisione induce a ritenere che all'interno della stanza sia accaduto qualcosa che ha portato la [REDACTED] ad allontanarsi dalla casa, ad allontanarsi prima possibile da un luogo dove le è accaduto qualcosa di sgradevole.

Già l'atteggiamento assunto immediatamente dopo il fatto, dunque, costituisce un primissimo riscontro alle dichiarazioni di [REDACTED]

Altro riscontro, forte e univoco, proviene da [REDACTED]

Si sottolinea che [REDACTED] è in casa insieme ai protagonisti del processo (imputati e vittima).

Ella assiste, dunque, al momento in cui [REDACTED] e Maccafrone Francesco escono dalla stanza.

La [REDACTED] sia pure in maniera recalcitrante, ha, all'esito del suo esame, confermato tutto quanto dichiarato alla PG e cioè che Francesco e [REDACTED] erano saliti nella stanza di sopra; che dopo circa dieci minuti aveva sentito dei passi e si avviava verso il corridoio, da dove vedere [REDACTED] scendere dalle scale e subito le diceva di andarsene; che "poi sono andata in cucina, ho salutato Domenico e poi c'era Francesco sul pianerottolo della scala che ha detto di fumare fuori, che gli dava fastidio. E poi, gli ho detto se dovevano lasciare la porta aperta e lui ha detto di sì, che dovevano uscire anche loro e ce ne siamo andate fuori" (cfr. pag. 8 della fonoregistrazione dell'udienza del 09/06/2009).

Proprio il brano riportato sarebbe da solo sufficiente a costituire un riscontro di significato univoco alle dichiarazioni della persona offesa, alla luce di quanto sopra rappresentato.

Tale brano di dichiarazione, invero, risalta pienamente l'atmosfera di grave tensione tra Maccarrone e [REDACTED] questa dice all'amica di andare via subito; quello neanche le accompagna alla porta e dal pianerottolo (senza salutare) dice alle due di uscire di casa. Per di più, anche "loro" (Maccafrone, il fratello e Domenico) devono uscire, eppure non escono insieme alle due ragazze.

Tra i due si registra una frattura netta.

Senza considerare che la [REDACTED] si affaccia sul corridoio perché, mentre è seduta rilassata sul divano, "sente dei passi".

Questi passi, per indurre la [REDACTED] a verificarli, devono averle procurato allarme.

Diversamente non ci sarebbe stato bisogno di verificare, in casa d'altri, cosa stesse accadendo.

Questo induce a ritenere che i passi della [REDACTED] che scendeva le scale, erano precipitosi, allarmati, rumorosi, tanto da allarmare o, quantomeno, incuriosire la [REDACTED] che, dal divano, si sposta nel corridoio per assicurarsi di cosa stia accadendo.

Dietro la [REDACTED] che scende le scale, sul pianerottolo, c'è il Maccafrone.

La posizione del Maccarrone conferma il narrato della [REDACTED] là dove ci dice che, uscita dalla stanza, l'odierno imputato la seguiva.

La testimonianza della [REDACTED] dunque, introduce nel giudizio elementi che collimano esattamente con il narrato della [REDACTED] e con questo si pone in logica continuità narrativa.

Peraltro, la stessa [REDACTED] ci dice che l'amica le chiedeva di tornare a casa, evidentemente al fine di trovare rifugio in un ambiente amico.

La testimone, cioè, ci attesta che la [REDACTED] ha avuto la reazione tipica di chi subisce un'aggressione, ossia quella di allontanarsi dal luogo del trauma, per rifugiarsi in un posto in cui si sente al sicuro, al riparo.

La [REDACTED] non torna a casa, dunque, in ciò convinta dall'amica e, dunque, fa ciò che fanno tutti quelli che subiscono un'aggressione: racconta l'accaduto agli amici che incontra e ai parenti, per averne la tutela, la comprensione e la protezione.

Si badi che la [REDACTED] racconta subito tutto a tutti e non si ha soluzione di continuità tra il fatto e il riferire l'accaduto alle persone che incontra, prima fra tutti la [REDACTED]

La [REDACTED] infatti, nel verbale già menzionato, dice: "lei mi ha detto che Francesco ci voleva provare".

La Corte non può fare a meno di osservare come dalla lettura della fonoregistrazione emerga l'estrema problematicità dell'esame testimoniale della [REDACTED] caratterizzato da plurime contestazioni da parte del PM, dalla evidente chiusura dichiarativa della testimone, dalla dichiarazione della stessa teste di avere letto dinanzi la PG un copione asseritamente somministrato dai parenti della vittima.

Lasciando in disparte ogni valutazione circa la contraddittorietà delle giustificazioni addotte dalla teste per giustificare la sua resistenza a raccontare i fatti, la testimonianza della [REDACTED], sia pure ridotta nel contenuto minimo da ella riconosciuto come veritiero, conferma comunque appieno le dichiarazioni della [REDACTED].

Si è visto, infatti, che la testimone ha dichiarato che la [REDACTED] le chiedeva di andare via subito dalla casa di Maccafrone, che la stessa scoppiava in lacrime e che, subito, le raccontava che il Maccafrone "ci aveva provato".

Il fatto di dire "ci ha provato", attesta l'assenza di volontà da parte della [REDACTED] all'approccio sessuale. Al contempo, la (sostanziale) fuga da casa Maccafrone induce a ritenere che l'approccio sessuale, non voluto, sia stato tale da provocare una reazione impaurita della [REDACTED], per come attestato anche dalle lacrime, evidentemente provocate da un forte stato di tensione.

Tutto questo, nel confermare quanto dichiarato dalla [REDACTED], al contempo smentisce quanto riferito dall'imputato, secondo il quale vi sarebbe stato tra lui e l'odierna persona offesa un pacifico scambio di effusioni amorose.

A una prova già raggiunta, si aggiungono le ulteriori dichiarazioni di [REDACTED]

La testimone, sentita all'udienza del 09/06/2009, ci racconta che era nella Villa Comunale; che vedeva sopraggiungere [REDACTED] in compagnia di [REDACTED]; che [REDACTED] era in lacrime (così confermando anche le dichiarazioni di [REDACTED] sul punto); che la vedeva preoccupata e le chiedeva cosa fosse successo; che la [REDACTED] le raccontava che "Francesco ha cominciato a buttarla sul letto. Poi [REDACTED] l'ha respinto e insomma lui cercava di... cioè, l'ha... con la forza diciamo che le strappava le mutandine, prima le ha abbassato i pantaloni, lei cercava di scappare, ma la porta era praticamente

6  
M. Janso

chiusa"; che [REDACTED] presente mentre la [REDACTED] raccontava i fatti piangendo.

A parte il racconto "de relato" della violenza, ciò che cade sotto la percezione sensoriale diretta della [REDACTED] sono le lacrime e lo stato di preoccupazione dell'amica.

Lacrime (riferite anche dalla [REDACTED]) che trovano spiegazione solo nella violenza, non essendo emerse altre ragioni che giustificassero un tale stato emotivo della [REDACTED].

Non deve trascurarsi, poi, la testimonianza resa da [REDACTED] nel corso della quale viene riferito di un rudimentale confronto tra [REDACTED] e Francesco.

[REDACTED] era, all'epoca dei fatti, il fidanzato di [REDACTED]. Vedendo la propria fidanzata parlare animatamente con [REDACTED] (così confermandosi lo stato di agitazione), si avvicinava alle tre ragazze ([REDACTED]) e gli veniva raccontato quanto accaduto. Cercava, allora, il Maccarrone per averne dei chiarimenti. Così ci riferisce l'incontro con il Maccarrone: "... siamo andati a parlare in un angolo e gli ho chiesto cosa è successo e lui ha detto che non era successo niente, che si sono solo baciati. A questo punto ho chiamato [REDACTED] e le ho detto: -Allora è vero quello che mi hai detto finora? Lui dice che non è vero-, e [REDACTED] ha detto: -Dicci la verità, se hai il coraggio- A quel punto, non potendo più negare perché c'era [REDACTED], mi ha fatto segno di spostarmi per andarsene. Io l'ho respinto perché volevo parlare ancora con lui e così siamo venuti alle mani io e lui. Nel frattempo sono arrivati o quattro o cinque suoi amici e si sono messi a picchiare... si sono accaniti contro di me per un minuto, poi se ne sono andati".

La dichiarazione di [REDACTED] riporta un comportamento del Maccarrone di sostanziale ammissione dei fatti, visto che, dopo un'iniziale minimizzazione degli stessi, seguiva una loro tacita ammissione, perché schiacciato dalle non più negabili accuse della [REDACTED], mossegli davanti gli amici.

La stessa colluttazione dimostra, poi, l'elevatissima tensione che accompagna gli accadimenti.

Le dichiarazioni accusatorie della [REDACTED] dunque, trovano un ulteriore, ennesimo, chiaro riscontro nelle dichiarazioni di [REDACTED] dopo quelle di [REDACTED] e di [REDACTED].

Si vuole ancora una volta sottolineare che il riscontro è costituito da dati oggettivi caduti sotto la diretta percezione dei testimoni (fuga da casa della ■■■■ atteggiamento di separazione tra i due protagonisti, lacrime della ■■■■ e sostanziale non negazione del fatto da parte del Maccarrone, quando accusato dalla ■■■■ davanti gli amici), per come già sopra evidenziato.

A tutti tali riscontri si aggiunge, infine e a chiusura, anche l'accertamento refertato presso il Pronto Soccorso, dove vengono riscontrate macchie di sangue nelle mutandine della ragazza, oltre che una "piccola escoriazione della forchetta e del piccolo labbro di destra".

Così confermandosi i graffi narrati dalla ■■■■ e la violenza che subiva.

Violenza confermata anche dalle dichiarazioni della ■■■■, richiamate dalla difesa nell'atto di appello, là dove ella riferisce di avere sentito la ■■■■ gridare dal piano di sopra e di essersi affacciata sul corridoio per verificare, tornando sul divano solo perché tranquillizzata dal Maccarrone, che le diceva che era tutto a posto. La difesa sostiene che la ■■■■ sarebbe inattendibile perché non ha riferito questa circostanza, essendo impossibile che non avesse sentito Maccarrone gridare per tranquillizzare la ■■■■.

In realtà, la circostanza dimostra l'assoluta attendibilità della persona offesa e, al contempo, la mancanza di accordi (di copioni) preconfezionati con la ■■■■.

Quest'ultima, come si è visto, ha reso una testimonianza assai trattenuta; ciò non ostante ha raccontato questo elemento assolutamente importante, perché dimostra che nella stanza non c'era uno scambio di reciproche effusioni.

Che, poi, la ■■■■ (che ha riferito di avere urlato), non abbia riferito che il Maccarrone urlava verso la ■■■■, non sposta il valore della testimonianza, poiché tale "omissione" può essere dovuta al fatto che ella non considerasse la circostanza importante, in confronto ai fatti narrati.

Peraltro, la dichiarazione della ■■■■ conferma quanto detto dalla ■■■■ ossia che durante la violenza urlava per chiedere aiuto.

Si precisa che questa parte della dichiarazione della ■■■■ viene richiamata dalla difesa nell'atto di appello e, dunque, da essa validata.

8  
M. Jona

La difesa, ancora, sostiene che le dichiarazioni della [REDACTED] sarebbero contraddittorie perché i suoi genitori, nella querela, non parlavano del rapporto orale.

La Corte osserva che questa differenza dichiarativa dimostra che, diversamente da quanto sostenuto dalla [REDACTED] e dalla difesa, non c'era alcun "copione", tanto che le dichiarazioni della persona e dei genitori non si sovrappongono.

Peraltro, il fatto che i genitori nulla dicano rispetto al rapporto orale, trova facile spiegazione nel sicuro pudore della figlia di raccontare loro un dettaglio così "scabroso" nell'ambito del rapporto genitori/figli.

Non si dimentichi che il papà di [REDACTED], conosciuti i fatti, diede un ceffone alla figlia.

Con riguardo alle scarpe (tolte/non tolte) è lo stesso imputato che nel corso del suo esame e il testimone [REDACTED] che spiegano che la [REDACTED] le toglieva nel piano di sotto. La [REDACTED], perciò, non ha detto che l'imputato le aveva tolte le scarpe, perché l'imputato non gliel'aveva tolte.

Così confermandosi (ulteriormente) la verità del narrato della persona offesa.

La difesa sottolinea come la teste [REDACTED] abbia dichiarato che le sue dichiarazioni erano dettate da un copione distribuito dai genitori della [REDACTED].

La censura è, per un verso, assorbita da quanto esposto e, per altro verso, infondata.

Rimane assorbita perché, come sopra sottolineato, le dichiarazioni della [REDACTED], sia pure considerato nella loro estensione minima, ossia nella parte in cui non si dubita della verità, sono comunque idonee a confermare il narrato della [REDACTED].

L'obiezione è, poi, infondata, perché vi sono elementi, già sopra enucleati, che convergono nel senso dell'assenza di una dichiarazione preconfezionata e concordata tra tutti i testi.

Peraltro non si comprende perché un gruppo di persone si dovesse accanire verso l'odierno imputato, calunniandolo, non avendo alcuna ragione di astio, rancore, vendetta, malevolenza nei suoi confronti.

Senza considerare che le dichiarazioni della [REDACTED] davanti alla PG sono ancorate a un dato oggettivo, nella specie di un sms ricevuto

Alano

dalla (all'epoca) persona informata sui fatti che, nella sala di attesa dei Carabinieri, nel mentre attende di essere chiamata per essere sentita, riceve un messaggio da [REDACTED] che le chiede di incontrarla con urgenza.

Il messaggio viene mostrato alla PG e trascritto.

Si rammenta che [REDACTED] era in casa Maccafrone al momento dei fatti e sarà chiamato come teste a discarico dell'imputato.

La difesa sostiene che il tribunale non avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei testi a discarico [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], i quali avrebbero visto la [REDACTED] e la [REDACTED] uscire di casa dei Maccafrone "tranquille".

Che le ragazze non fossero "tranquille", in verità, è emerso in maniera innegabile oltre dalle altre testimonianze sin qui esaminate, anche dal fatto che la vicenda refluiya in scontri fisici, in luogo pubblico.

Tale ultima vicenda dimostra che la situazione era tutt'altro che tranquilla.

Peraltro la "tranquillità" è una nozione di giudizio, esprimendo una propria impressione e non un fatto.

Segue il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata nei confronti di Maccafrone Francesco in ordine alla colpevolezza, per entrambi i capi di imputazione.

#### 1.2. Il Trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello ritiene, invece, che possa essere accolta la richiesta difensiva di rideterminazione della pena.

In effetti, la giovane età dell'imputato e l'occasionalità della condotta induce a dare massima espansione alle circostanze attenuanti generiche, riducendosi di un terzo la pena base che, così, è pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione, da aumentare di un mese per la continuazione.

Si perviene così alla pena finale di anni tre e mesi cinque di reclusione.

#### 2. La posizione di Maccafrone Cesare.

La difesa, sostiene che Maccafrone Cesare si sarebbe difeso.

L'assunto viene smentito dal certificato medico in atti e dal racconto univoco di tutti i testimoni che hanno concordemente e

univocamente riferito che è stato Maccafrone Cesare ad aggredire il papà di [REDACTED], e non viceversa.

Anche in questo caso, dunque, la sentenza va confermata in ordine alla colpevolezza.

La sentenza va, tuttavia, riformata dovendosi dare seguito alla richiesta della difesa di concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel Casellario Giudiziale, sussistendo tutti i presupposti.

La complessità della vicenda e il carico di lavoro dell'estensore giustifica la riserva a giorni novanta per la stesura della motivazione.

**p.q.m.**

letto e applicato l'art. 605 c.p.p.

**in riforma** della sentenza in data 11 novembre 2010 del Tribunale di Vibo Valentia, appellata dagli imputati, ridetermina in anni 3 e mesi 5 di reclusione la pena inflitta a Maccafrone Francesco;


**ordina** nei confronti di Maccafrone Cesare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario Giudiziale;

**condanna** gli imputati in solido alla rifusione in favore della parte civile costituita parte civile delle spese del grado di appello del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;


**riserva** in giorni novante il termine per il deposito della motivazione.

Catanzaro, 12/10/2015


Il Consigliere est.  
Antonio Saraco



Il Presidente  
Gabriella Rello



IL CANCELLIERE  
(Maria Felice)



- Mod. Ben. Ref. Sub. n. 07-3-16 all'New F. Rossi  
Mod. Ben. Ref. Sub. n. 07-3-16 all'New F. Rossi  
Mod. Ben. Ref. Sub. n. 07-3-16 alle Pale. Culi. dot. Dr. Deff. P. P.  
Mod. Ben. Ref. Sub. n. 07-3-16 all'New (PE) Dr. Deff. P. P.  
C. V. C. 07 MAR 2016

OPERATORE CALESTRIANO  
Assistenza C.A.

Mod. Ben. Ref. Sub. n. 09-3-16 - al P. C.  
C. V. C. 10 MAR 2016

OPERATORE CALESTRIANO  
Assistenza C.A.